

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELLE PARTI COMUNI  
DELLE AREE SOSTA ATTREZZATE PER NOMADI  
DI VIA GERMAGNANO, 10 E STRADA AEROPORTO, 235/25**

**ART. 1 - OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale intendere concedere a terzi, in analogia con il Regolamento comunale n. 214 approvato con Deliberazione del C.C. del 06.06.1995 e successivamente modificato con Deliberazione del C. C. mecc. n. 9800120/08 del 16.02.1998 ed in attuazione delle Deliberazione della G.C. mecc. n. 2009 04135/19 del 30.06.2009 avente per oggetto “Indizione istruttoria pubblica per individuazione partners per la coprogettazione e la cogestione delle aree sosta Rom di Via Germagnano 10 e Strada Aeroporto 235/25, con concessione di parti comuni a titolo non oneroso. Spesa Euro 226.700,24 finanziamento regione e Euro 53.000,00 finanziamento stato.”, gli spazi comuni delle aree sosta attrezzate per nomadi site in via Germagnano 10 e strada Aeroporto 235/25, come da planimetrie agli atti del Settore Logistica e Patrimonio della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.

Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione, con particolare riguardo agli aspetti strutturali, è attribuito alla predetta Divisione competente per le aree sosta in oggetto.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali si rinvia all'Allegato 1 della Deliberazione della G.C. mecc. n. 2009 04135/19 del 30.06.2009 di cui si accettano tutte le condizioni, modalità, prescrizioni ed impegni.

**ART. 2 - DESTINAZIONE DELLE AREE SOSTA**

Le aree sosta attrezzate cui il presente disciplinare fa riferimento sono costituite dalle n. 2 aree di proprietà comunale site una in via Germagnano 10, l'altra in strada Aeroporto 235/25, destinate alla temporanea permanenza di nuclei familiari o persone singole nomadi, segnalate dall'Ufficio Nomadismo ed Inserimenti in Emergenza - Settore Stranieri e Nomadi - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. L'area sosta di strada Aeroporto 235/25 è da considerarsi transitoria, essendo in corso la sua rilocalizzazione in sito da individuarsi.

Il concessionario non può cedere, né tutto né in parte, il godimento delle parti comuni delle aree sosta oggetto del presente disciplinare fuori dai casi previsti dal Regolamento comunale e ss.mm.ii. che ne regola la gestione.

### **ART. 3 – DURATA**

La concessione delle parti comuni delle aree sosta attrezzate di cui sopra ha la durata pari a 3 anni rinnovabili con apposito atto e decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale che la dispone.

Alla scadenza della presente concessione non si procede al rinnovo automatico della stessa. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con lettera raccomandata, con un preavviso di mesi sei. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui alle norme seguenti senza alcun onere od indennità di sorta per l'Amministrazione.

### **ART. 4 – REVOCA**

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, gli spazi oggetto della presente concessione dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

### **ART. 5 - CONSEGNA**

Gli spazi oggetto della presente concessione sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora gli stessi presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

### **ART. 6 – MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria delle parti comuni (ad es. piccole riparazioni a guasti e rotture derivanti dall'uso) e la pulizia dei locali e delle aree verdi riferita alle parti comuni è a carico del Concessionario che dovrà assicurare il monitoraggio del loro corretto uso.

La manutenzione straordinaria delle parti comuni è a carico dell'Amministrazione Comunale, come attualmente in vigore, e le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Settori di competenza.

#### **ART. 7 - SPESE**

Le spese relative alle utenze delle parti comuni (energia termica, energia elettrica, acqua potabile, ecc.) sono a carico dell'Amministrazione Comunale, come attualmente in vigore, e le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Settori di competenza.

Il concessionario dovrà assicurare il monitoraggio del corretto uso delle utenze di cui sopra da parte degli ospiti delle aree sosta.

#### **ART. 8 - MOROSITA'**

Il mancato pagamento, anche parziale, delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, così come la sub-concessione od il mutamento della destinazione d'uso degli spazi concessi, produrranno "ipso iure" la decadenza del rapporto.

#### **ART. 9 - ASSICURAZIONI**

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la R.C. fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici o dolosi ed eventi atmosferici.

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dagli utenti frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.

Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL.

Il concessionario deve garantire inoltre la copertura assicurativa R.C. per il personale.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA'**

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso del periodo della concessione medesima.

Il concessionario solleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso in comune del bene e la gestione dello stesso.

## **ART. 11- ACCERTAMENTI**

I Funzionari dell'Amministrazione comunale competenti per materia, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere negli spazi concessi, previo avviso anche telefonico ai responsabili dell'Ente concessionario, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

All'Ufficio Nomadismo ed Inserimenti in Emergenza del Settore Stranieri e Nomadi della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, in collaborazione con il Settore Logistica e Patrimonio, spetterà la supervisione sull'attività del concessionario e la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.

## **ART. 12 - RICONSEGNA**

Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

## **ART. 13 – INADEMPIENZE**

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi assunti dal concessionario previsti dall'Allegato 1 e di quelli assunti con il presente disciplinare, l'Amministrazione provvederà alla contestazione formale delle medesime con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione.

In tal caso le parti comuni delle aree attrezzate dovranno essere riconsegnate, libere e sgombre da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori addebitandone i costi al concessionario.

## **ART. 14 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

Il concessionario si impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

## **ART. 15 – SPESE D'ATTO**

Tutte le spese dell'atto, bolli, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico del concessionario.

**ART. 16 - DOMICILIO**

Per gli effetti del presente atto, il concessionario deve eleggere il proprio domicilio in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

Il presente atto, mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione se non ad avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

Il rappresentante legale dell'Ente concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, li.....

Il DIRIGENTE  
*Silvia GIUNTA*

Per accettazione, firma .....  
Cognome, nome .....  
Luogo e data nascita .....  
Codice Fiscale .....  
Indirizzo .....  
Telefono .....